

di Venezia, il regolamento di polizia lagunare del 1841, il catasto De Bernardi del 1843, il codice della navigazione del 1942 e le leggi successive. Di fronte a questo dibattito, la Corte ha ricordato che non le spetta esaminare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un giudice interno, a meno che e nella misura in cui questi errori possano aver leso i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione e ha ribadito che per principio spetta ai giudici nazionali valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno (*Pacifico c. Italia*, n. 17995/08, 20 novembre 2012).

In ogni caso non ha ritenuto che la questione fosse determinante ai fini dell'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

In effetti, ha ricordato la Corte, è possibile avere un "bene" rilevante ai sensi della Cedu anche in caso di revoca di un titolo di proprietà, a condizione che la situazione di fatto e di diritto precedente a questa revoca abbia conferito al ricorrente un'aspettativa legittima, collegata a interessi patrimoniali, sufficientemente importante per costituire un interesse sostanziale tutelato dalla Convenzione (*si veda, ad esempio e mutatis mutandis, Di Marco c. Italia* n. 32521/05, 26 aprile 2011). La Corte ha osservato che parecchi elementi, non contestati dal Governo, dimostravano che nel caso di specie la ricorrente era titolare di un interesse di questo tipo. In primo luogo, era titolare di un titolo formale di proprietà, ricevuto da un notaio e registrato nei registri immobiliari. Essa poteva dunque legittimamente pensare di trovarsi in una situazione di "certezza del diritto" per quanto riguarda la validità del titolo di proprietà in questione. In secondo luogo, la ricorrente poteva fondare la sua aspettativa legittima sulla prassi esistente da lunga data, in quanto risalente al XV secolo, che consiste nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca e nel tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continui di questi beni. Inoltre, la ricorrente pagava le imposte fondiari gravanti sulla Valle Pierimpiè e, fino al 24 giugno 1989, il fatto che essa occupasse la valle e si comportasse come proprietario non aveva mai suscitato reazioni da parte delle autorità. Infine, la Corte ha notato che il sito è il centro dell'attività di impresa della ricorrente, in questo caso una particolare forma di piscicoltura, poiché il profitto che essa ne trae costituisce la sua fonte primaria di reddito. Fino alla dichiarazione definitiva dell'appartenenza della Valle Pierimpiè al DPM, la ricorrente aveva l'aspettativa legittima di poter continuare a esercitare questa attività.

Secondo la Corte, le circostanze sopra elencate, considerate nel loro insieme, avevano reso la ricorrente titolare di un interesse sostanziale tutelato dall'articolo 1 Protocollo n. 1.

La Corte ha ricordato anche che non è illegale una ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni e ha considerato che nel caso di specie la dichiarazione di demanialità del "bene" della ricorrente aveva una base legale sufficiente nel diritto italiano.

Inoltre, ha riconosciuto che sia le autorità giudiziarie nazionali sia il Governo avevano sottolineato come l'inclusione della Valle Pierimpiè nel DPM si prefiggesse di preservare l'ambiente e l'ecosistema lagunare e di assicurare la sua effettiva destinazione all'uso pubblico e che questo era, senza dubbio, uno scopo legittimo di interesse generale.

Pur in presenza della non arbitrarietà dell'azione dello Stato, restava, comunque da valutare la questione fondamentale della proporzionalità dell'ingerenza dello Stato nel diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni.

La Corte ha constatato che nel caso di specie alla ricorrente non era stato offerto alcun indennizzo per la privazione del suo bene. Al contrario, essa era stata condannata al pagamento di una indennità per l'occupazione senza titolo della Valle Pierimpiè. La totale mancanza di indennizzo può essere giustificata sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 soltanto in "circostanze eccezionali"⁵⁹. Inoltre, non risultava dal fascicolo che le autorità avessero tenuto conto del fatto che il trasferimento della valle al DPM aveva comportato la perdita dello "strumento di lavoro" della ricorrente in quanto questa valle era la sede della sua attività lucrativa, da lei legalmente esercitata, e del potenziale rischio di fallimento stante l'eccessiva difficoltà di calcolare l'indennizzo da pagare allo Stato, oggetto di un separato giudizio civile. Le autorità non avevano adottato alcuna misura per ridurre l'impatto economico dell'ingerenza. Questo è apparso alla Corte ancor più vessatorio alla luce della mancanza di elementi che portassero a dubitare della buona fede della ricorrente.

In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza dello Stato, effettuata senza indennizzo e imponendo alla ricorrente degli oneri supplementari, fosse manifestamente non proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Premesso che il caso in esame rappresenta solo la punta dell'*iceberg* di un consistente contenzioso seriale pendente, va osservato che l'esame del rogito con cui la società ricorrente divenne, negli anni quaranta, proprietaria dell'area mostra come solo alcune particelle catastali entrarono nella sfera di proprietà della società mentre per altre, già allora connotate come demaniali, si stabilì solo che la società ne avesse il mero possesso o detenzione. Tale circostanza, fondamentale per dimostrare che la ricorrente non potesse ragionevolmente lamentare di essere stata privata senza indennizzo di un bene rientrante nella sua sfera di proprietà, non risulta però essere stata adeguatamente valorizzata nella fase cognitiva dinanzi alla Corte europea. Il Ministero

⁵⁹Si vedano: *I santi monasteri c. Grecia*, 9 dicembre 1994; *Ex-Re di Grecia e altri, c. Grecia* [GC], n. 25701/94, 28 novembre 2002; *Turgut e altri c. Turchia*, n. 1411/03, 8 luglio 2008. Tuttavia, l'articolo 1 Protocollo n. 1 non garantisce in tutti i casi il diritto a un risarcimento integrale (*James e altri c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, e *Broniowski c. Polonia* [GC], n. 31443/96).

dell'economia e delle finanze è stato incaricato di verificare quali particelle siano state riconosciute come bene comune dalla sentenza della Corte di cassazione, anche al fine di individuare l'estensione della problematica e la valutazione di una base di offerta per un possibile indennizzo.

In tale ottica è emersa, inoltre, la necessità di individuare con certezza gli indennizzi ad oggi esigibili dalla ricorrente società. I competenti Uffici del Demanio e del Provveditorato alle opere pubbliche hanno effettuato congiuntamente i conteggi in relazione alle somme dovute da Valle Pierimpì allo Stato per l'accertata, illegittima occupazione dell'area demaniale, al fine di pervenire ad un importo condiviso da porre a base di una ipotesi di accordo transattivo, che peraltro presenterebbe un punto non negoziabile: la demanialità degli specchi acquei della valle da pesca Pierimpì in aderenza a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.3937/2011 del 18 febbraio 2011 che ha definito il contenzioso intrapreso nell'anno 1994 dalla Società. Altro aspetto rilevante ai fini di una eventuale composizione transattiva è la circostanza che la società non è mai stata privata della disponibilità dell'area demaniale e non ha mai sospeso, di fatto, l'attività di itticoltura.

Va rilevato che l'esito del contenzioso costituirà un precedente per casi analoghi già pendenti a Strasburgo, ai quali, sulla scia di quanto ottenuto dalla Società agricola Pierimpì, se ne potrebbero aggiungere di nuovi: la sussistenza di un contenzioso seriale evidenzia, quindi, un problema strutturale che andrebbe risolto con una misura generale, amministrativa o normativa.

1.2.7. Contenzioso in materia di irragionevole durata dei processi e del rimedio Pinto (articolo 6 Cedu)

• *Salvatore e altri c. Italia* – Sentenza 3 giugno 2014 (ricorso n. 1635/03 ed altri)

• *Bifulco e altri c. Italia* – Sentenza 22 luglio 2014 (ricorsi n. 14625/03 ed altri)

Esito: violazione articolo 6 par. 1 Cedu

• *Zucchinalli e altri c. Italia* – Sentenza 21 ottobre 2014 (ricorsi n. 17760/03 ed altri)

Esito: violazione articolo 6 par. 1 Cedu, relativamente ai ricorsi nn. 19903/03, 19905/03

• Violazione articolo 6 par. 1 e articolo 1 Protocollo 1 Cedu, relativamente ai ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03

QUESTIONE TRATTATA:

Fenomeno dell'irragionevole durata dei processi e/o dell'eccessiva durata di un procedimento "Pinto" o del pagamento degli equi indennizzi

Le sentenze in esame rientrano nella corposa categoria delle violazioni seriali derivate dall'irragionevole durata della procedura principale o di quella indennitaria Pinto sotto il profilo del ritardo nella corresponsione dell'indennizzo liquidato dalla corte d'appello per l'irragionevole durata del processo principale.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Come è noto, la problematica della non ragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali interni (allo stato residuano circa 3.000 nuovi casi depositati dopo il 30 giugno 2012 non ancora comunicati all'Italia) si trascina da quasi venti anni dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa senza ancora una prospettiva di chiusura vicina, poiché il rimedio apprestato dal nostro legislatore - la ben nota legge Pinto⁶⁰ - non sembra da solo idoneo a chiudere il procedimento dinanzi al Comitato dei ministri, in quanto la reazione complessiva dell'ordinamento interno è apparsa inidonea ad eliminare del tutto le conseguenze delle già constatate violazioni ed a prevenirne altre.

La problematica Pinto e le misure di carattere generale introdotte sono approfonditi nei paragrafi 3.2.2 e 4.1.

1.2.8. Contenzioso cd. medici a gettone - Violazione dell'equo processo (articoli 6 e 1 Protocollo 1 Cedu)

• *Mottola e altri c. Italia* - Sentenza 4 febbraio 2014 (ricorso n. 29932/07)

• *Staibano e altri c. Italia* - Sentenza 4 febbraio 2014 (ricorso n. 29907/07)

Esito: violazione articolo 6 par. 1 Cedu violazione articolo 1 Protocollo 1 Cedu

QUESTIONE TRATTATA:

Diritto di accesso ad un tribunale - c.d. "medici a gettone"

In entrambi i casi, si tratta di alcuni medici assunti dal Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli nel periodo intercorrente tra il 1983 e il 1997, prima, sulla base di contratti a termine e, poi, sulla base di contratti a tempo indeterminato, che avevano presentato ricorso innanzi al Tar Campania, nel 2004, chiedendo che fosse riconosciuta *ab origine* l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'Università (affermando che la qualificazione di "attività professionale" attribuita ai compiti espletati dissimulava un vero e proprio rapporto di lavoro

⁶⁰ La legge n. 89 del 24 marzo 2001 - entrata in vigore il 18 aprile dello stesso anno - cd. legge Pinto, individuando nella Corte di Appello l'istanza nazionale prevista nella Convenzione e riaffermando, per tal modo, il carattere prioritario della garanzia interna rispetto a quella sopranazionale, ha certamente adempiuto all'obbligo scaturente dall'articolo 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo) ma non ha certamente risolto quello che era il problema cruciale per il nostro Paese, cioè prevedere misure accelerative dei procedimenti.

subordinato) e di conseguenza il riconoscimento del diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali. Occorre notare che precedentemente alcuni altri medici avevano già chiesto e ottenuto tale riconoscimento. Il Tar campano aveva accolto parzialmente i ricorsi, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo; l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, al contrario, pronunciandosi in sede di appello, aveva dichiarato i ricorsi irricevibili in quanto avrebbero dovuto essere presentati davanti al giudice ordinario.

Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati dell'accesso ad un giudice (per la riforma intervenuta sulla "privatizzazione del pubblico impiego" che ha trasferito al giudice del lavoro, a decorrere dal 16 settembre 2000, l'azionabilità delle questioni pregresse di competenza del giudice amministrativo) che esaminasse nel merito la loro domanda, per effetto di un termine di decadenza operante rigidamente, nonostante le difficoltà obiettive di individuazione del giudice competente (in violazione dell'articolo 6 della Convenzione) e di aver subito la lesione dell'aspettativa di vedere computato il periodo di lavoro prestato nella pensione (in violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione).

➤ *Violazione dell'articolo 6 par. 1 e dell'articolo 1 Protocollo 1*

La Corte, nel constatare come la disciplina transitoria in materia di ripartizione della giurisdizione si prestasse a interpretazioni diverse, ha dichiarato la violazione dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, riconoscendo che i ricorrenti era stati privati della possibilità di presentare ricorso ad una autorità giudiziaria nazionale competente.

La Corte ha riconosciuto, inoltre, in entrambe le sentenze anche la violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione, alla luce della circostanza che il capovolgimento di orientamento giurisprudenziale, operato dal pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva, *de facto*, privato i ricorrenti della possibilità di far valere il proprio diritto di credito relativo al trattamento pensionistico, (cfr. par. 57 sia della sentenza *Mottola* che dell'omologa sentenza *Staiitano*).

Le due sentenze si segnalano, in particolare, per l'interpretazione dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione resa dalla Corte: "Sebbene l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione non garantisca in sé un diritto all'acquisizione di determinati beni [...] e nemmeno può essere interpretato come una garanzia per le persone vincolate ad un sistema di previdenza sociale a riscuotere una pensione di un determinato ammontare [...]. Ciononostante un credito concernente una pensione può ben costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo 1 quando abbia

una base di certezza nel diritto nazionale, come per esempio quando sia stato accertato (in un caso simile) nel corso di un precedente giudicato definitivo.”⁶¹

In entrambe le sentenze la Corte, in applicazione dell'articolo 41 Cedu, ha invitato le parti a conciliare.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

La Corte aveva fissato al 3 dicembre 2014 il termine per la presentazione di una proposta di regolamento amichevole o di eventuali osservazioni sull'equa soddisfazione, in relazione all'esigenza espressa dal Governo italiano circa la necessità di disporre di elementi di valutazione di ordine tecnico su ogni singola posizione da parte delle amministrazioni competenti (la quantificazione in termini monetari del danno subito dai ricorrenti richiede un riscontro puntuale e complesso sulle singole posizioni in relazione al periodo di effettiva prestazione).

Successivamente, a seguito dell'iniziativa avviata da tredici degli attuali ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato per ottenere la revocazione delle sentenze che avevano dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000 e in considerazione del fatto che l'udienza per la decisione in Adunanza plenaria è stata fissata dal Consiglio di Stato al 28 gennaio 2015, il Governo ha ottenuto dalla Corte europea il differimento del termine per la presentazione delle osservazioni in materia di equa soddisfazione.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2 del 4 marzo 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c. in relazione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. nella parte in cui non prevedono una specifica ipotesi di revocazione della sentenza quando ciò risulti necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 46 par. 1 della Cedu. Nella proposizione della questione, dopo aver chiarito che qualsiasi giudice - allorché si trovi a risolvere un contrasto insanabile in via interpretativa tra la Cedu e una norma di legge interna - è tenuto a sollevare un'apposita questione di legittimità costituzionale, il Consiglio di Stato ha rilevato l'esistenza, nel caso di specie, di un contrasto tra le norme processuali interne e l'obbligo gravante sullo Stato di conformarsi alle sentenze della Corte Edu, essendo in discussione l'ammissibilità del ricorso per la revocazione di una sentenza del giudice amministrativo. Invero, qualora non fosse ammissibile la

⁶¹ Cfr. par. 41 delle sentenze, al quale si rinvia per i numerosi richiami giurisprudenziali.

revocazione del giudicato, l'ordinamento italiano non fornirebbe ai ricorrenti alcuna possibilità per veder rimediata la violazione dei diritti fondamentali dagli stessi subita.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, che le norme processuali nazionali che disciplinano i casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo - cioè l'art. 106 c.p.a. e, in quanto richiamati dallo stesso, gli artt. 395 e 396 c.p.c. - siano in contrasto con il vincolo per il legislatore statale di rispetto degli obblighi internazionali sancito dall'art. 117 comma 1 Cost. con riferimento all'impegno assunto dallo Stato - tramite la legge di ratifica ed esecuzione n. 848/1955 - di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo. Infatti, non contemplando tra i casi di revocazione l'ipotesi funzionale a conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu, le norme processuali nazionali potrebbero essere in contrasto con l'art 46 Cedu che, invece, sancisce tale obbligo per gli Stati aderenti.

Si attende la pronuncia della Consulta sul punto.

1.2.9. In materia di dissesto degli enti locali (articolo 1 Protocollo 1 Cedu)

• *Pennino c. Italia* - Sentenza 8 luglio 2014 (ricorso n. 43892/04)

• *De Luca c. Italia* - Sentenza 8 luglio 2014 (ricorso n. 43870/04)

Esito: rigetto dell'istanza di revisione ex articolo 80 Regolamento della Corte

QUESTIONE TRATTATA:

Rispetto della proprietà - disciplina sul dissesto degli enti locali

Istanza di revisione ex articolo 80 del Regolamento della Corte⁶²

Con le sentenze del 24 settembre 2013, la Corte aveva affrontato la questione del dissesto finanziario degli enti locali, constatando la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, e dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione (cfr. Relazione al Parlamento per l'anno 2013, pagg. 63 e seguenti).

⁶² Articolo 80 - Richiesta di revisione di una sentenza

"1. Se emerge un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l'esito di una causa già definita e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti, quest'ultima può, entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto scoperto, presentare alla Corte una richiesta di revisione della sentenza stessa."

2. Nella richiesta viene menzionata la sentenza di cui si chiede la revisione, fornendo le indicazioni necessarie per stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo. Alla stessa è allegata copia dei documenti a sostegno. La richiesta e i suoi allegati sono depositati in cancelleria.

3. La camera iniziale può decidere d'ufficio di respingere la richiesta in quanto non vi sono ragioni che ne giustifichino l'esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la camera mediante estrazione a sorte.

4. Se la camera non respinge la richiesta, il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere un'udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza".

La Corte aveva condannato l'Italia, in base all'erroneo presupposto della mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che disponevano il pagamento di debiti da parte del comune di Benevento, non avendo chiesto, prima di accingersi alla pronuncia - intervenuta diversi anni dopo la presentazione delle osservazioni difensive iniziali - aggiornamenti in merito all'eventuale avvenuto assolvimento del debito in favore dei ricorrenti.

Ciò malgrado, con le pronunce dell'8 luglio 2014, la Corte ha rigettato le istanze di revisione delle sentenze presentate dal Governo, dopo aver appreso che i ricorrenti, in pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte Edu, avevano riscosso il pagamento del loro credito; in data 24 settembre 2014, ha altresì respinto la richiesta di rinvio alla Grande Camera formulata dall'Italia in via subordinata.

Nonostante la Corte abbia ritenuto che le nuove circostanze allegate dal Governo fossero tali da esercitare una influenza decisiva ai fini della decisione delle due cause (par. 15) ha tuttavia rigettato l'istanza di revisione, affermando che *"ogni difetto di comunicazione, in tempo utile, tra l'amministrazione locale interessata e l'Agente del Governo presso il Consiglio d'Europa non può che essere imputato allo Stato convenuto"* e, pertanto, ha confermato le sentenze di condanna pronunciate il 24 settembre 2013.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Si rileva che le condanne in esame non sono riconducibili a lacune del quadro normativo vigente in materia di dissesto finanziario degli enti locali, essendo stati liquidati gli importi di spettanza dei creditori, ma solo ad un'applicazione da parte della Corte della propria giurisprudenza sui presupposti legittimanti l'accoglimento dell'istanza di revisione in maniera eccessivamente rigida e formalistica. La Corte non ha, infatti, dato debito peso nè alla responsabilità del difensore dei ricorrenti per non aver comunicato l'avvenuto pagamento del credito in contestazione, nè al lungo tempo intercorso tra il deposito delle osservazioni delle parti e il momento della decisione (che avrebbe dovuto indurre la Corte, prima di decidere, a domandare alle parti se avessero eventuali ulteriori elementi da rappresentare), addossando esclusivamente allo Stato le conseguenze del difetto di informazione.

1.3. Le sentenze di non violazione

1.3.1. In materia di condizioni di detenzione (articolo 3 Cedu)

• *Carrella c. Italia* - Sentenza 9 settembre 2014 (ricorso n. 33955/07)

Esito: non violazione articolo 3 Cedu

QUESTIONE TRATTATA:

Condizioni di detenzione

Anche questa causa, come per i casi *Contrada e G.C.* (*infra*, par. 1.1.1), prende le mosse dal ricorso di un detenuto. Il ricorrente, affetto da una forma di diabete con complicanze gravi aveva denunciato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, dolendosi della mancata somministrazione, durante la detenzione, di cure mediche adeguate al suo stato di malattia e l'archiviazione della denuncia delle carenze delle cure mediche alle quali era stato sottoposto. Il ricorrente aveva anche lamentato che per le sue condizioni di malattia non gli fosse stato concesso di beneficiare di una forma di detenzione alternativa al carcere.

➤ *Non violazione dell'articolo 3*

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale, in quanto sebbene con alcuni ritardi le autorità avevano ottemperato all'obbligo di proteggere l'integrità fisica del ricorrente attraverso controlli medici appropriati, sia sotto il profilo procedurale, in quanto la denuncia del ricorrente prima di essere archiviata era stata oggetto di un'inchiesta rapida ed effettiva.

1.3.2. In materia di violenza domestica (articolo 3 in combinato con articolo 14 Cedu)

• *Rumor c. Italia - Sentenza 27 maggio 2014 (ricorso n. 72964/10)*

Esito: non violazione dell'articolo 3 Cedu, considerato singolarmente e in combinato disposto con l'articolo 14 Cedu

QUESTIONE TRATTATA:

Violenza domestica

La ricorrente è una cittadina italiana, vittima di atti di violenza ad opera del proprio compagno e padre dei suoi due figli. L'uomo era stato quindi immediatamente arrestato e, all'esito del processo, l'anno successivo, condannato per tentato omicidio, sequestro di persona, violenza privata aggravata e minacce alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'appello di Venezia a 3 anni e 4 mesi.

Nel giugno del 2010, a seguito della reiterazione della richiesta del condannato di scontare la pena presso una struttura d'accoglienza ubicata nello stesso comune di residenza della ricorrente, la Corte d'appello di Venezia, esperiti gli accertamenti del caso, concedeva all'uomo gli arresti domiciliari presso una comunità situata a 15 Km di distanza dal comune di residenza della Sig.ra Rumor, nella quale, finito di scontare la pena, l'uomo decideva di stabilirsi.

Nel frattempo la ricorrente otteneva dal Tribunale per i minorenni di Venezia l'affidamento esclusivo dei figli, nonché il divieto per il loro padre di ogni forma di contatto con i bambini e la decadenza dalla sua potestà genitoriale.

Nel novembre del 2010, la sig.ra Rumor ricorreva alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'art. 3 della Convenzione e del medesimo articolo in combinato disposto con l'art. 14, perché le autorità italiane non l'avrebbero protetta e sostenuta dopo l'aggressione subita e avrebbero omesso di adottare misure adeguate per proteggere lei ed i suoi figli, a causa dell'inadeguatezza della legislazione nazionale in materia di violenza domestica, tale da determinare una discriminazione fondata sul sesso. In particolare, la ricorrente lamentava di non essere stata informata dalle autorità del trasferimento dell'ex compagno presso la comunità.

➤ *Non violazione dell'articolo 3, in combinato con l'articolo 14*

Dall'esame dei fatti, la Corte ha osservato che le autorità nazionali (carabinieri, pubblici ministeri, tribunali) non erano rimasti passivi dopo l'episodio del 16 novembre 2008. L'ex compagno della ricorrente era stato immediatamente arrestato e posto in stato di custodia ed il procedimento penale, concluso con la condanna dell'imputato, si era svolto con la dovuta rapidità.

La Corte ha ritenuto che anche in relazione all'affidamento dei figli della coppia la risposta delle autorità nazionali era stata effettiva. Alla ricorrente, infatti, era stato concesso l'affidamento esclusivo e il suo ex compagno era decaduto dalla potestà genitoriale. Altrettanto adeguata alle circostanze del caso è stata ritenuta la decisione del giudice di accogliere l'istanza di arresti domiciliari del condannato, preceduta da un rapporto dettagliato sull'idoneità della struttura scelta, in conformità alla gravità del reato commesso.

Quanto all'affermazione della ricorrente di non essere stata tenuta informata degli sviluppi del procedimento penale, la Corte ha osservato come la Convenzione non può essere interpretata nel senso che imponga agli Stati un obbligo generale di rendere edotta la vittima di maltrattamento delle azioni giudiziarie nei confronti dell'autore del reato, nonché dell'eventuale liberazione condizionale o del trasferimento agli arresti domiciliari.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 della Convenzione considerato singolarmente e in combinato disposto con l'articolo 14.

MISURE ADOTTATE

La sentenza merita di essere ricordata soprattutto per l'importante affermazione in essa contenuta secondo la quale l'obbligo di informazione delle vittime di violenza domestica sullo stato del procedimento penale a carico dell'autore del fatto non ha copertura convenzionale; in altre parole, la Convenzione non impone agli Stati di rendere edotte le vittime di maltrattamenti in ordine allo sviluppo del procedimento penale instaurato a carico dell'aggressore. Né tale obbligo risulta dagli atti internazionali presi in considerazione dalla Corte, in particolare la Raccomandazione sulla protezione delle donne dalla violenza adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2002 e la Raccomandazione generale n. 28 sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne. Entrambi i documenti, infatti, si limitano a prevedere un obbligo degli Stati di prevenire, investigare e punire atti di violenza nei confronti delle donne, nonché l'obbligo di proteggere le vittime di tali reati.

In materia, si richiama l'attenzione sul decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con cui l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che prevede in capo alla vittima un diritto ad ottenere informazioni sul proprio caso.

In coerenza con le indicazioni della direttiva, il nuovo art. 299 c.p.p., al comma 2-bis, prevede che - nel caso di modifica/revoca della misura cautelare (detentiva e non) applicata in procedimenti penali aventi ad oggetto delitti contro la persona (come tutti i reati di genere, ma non solo) - il provvedimento di revoca/modifica sia comunicato al difensore della persona offesa, ai servizi sociali e alla persona offesa che non abbia nominato un difensore. Il comma 3 introduce poi una novità che modifica in maniera sostanziale il procedimento di revoca e modifica della misura cautelare a seguito della richiesta da parte del soggetto sottoposto a tale misura, cessando il procedimento di essere un "dialogo" tra imputato e giudice (con il parere non vincolante del PM sull'istanza dell'accusato) e prevedendo ora il contraddittorio anche con la persona offesa dal reato.

2. LE DECISIONI

2.1. Radiazione per riforma delle norme in contestazione - Misure di prevenzione

• *Frascati c. Italia* - Decisione 13 maggio 2014 (ricorso n. 5382/08)

QUESTIONE TRATTATA:**Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione - pubblicità delle udienze**

Il Governo italiano aveva indirizzato alla Corte una dichiarazione unilaterale nella quale riconosceva che il ricorrente aveva subito una violazione del suo diritto alla pubblicità delle udienze nel corso del procedimento dinanzi al tribunale di Reggio Calabria per l'applicazione delle misure di prevenzione, offrendo un risarcimento per le spese legali sostenute.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia⁶³ e tenuto conto della congruità della somma offerta per le spese della causa, nonché della riforma delle disposizioni pertinenti operata dai giudici nazionali, ha dichiarato l'irricevibilità delle ulteriori lamentele del ricorrente sulla presunta violazione nei suoi confronti dell'articolo 1 Protocollo 1 e 4 Protocollo 7 della Convenzione ed ha disposto la adiazione della causa dal ruolo sulla base della dichiarazione unilaterale del Governo.

2.2. Radiazione per irreperibilità del ricorrente

• *Zhu c. Italia* - Decisione 4 marzo 2014 (ricorso n. 62293/12)

QUESTIONE TRATTATA:**Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

In questo caso il Governo aveva chiesto alla Corte la cancellazione della causa dal ruolo alla conclusione del procedimento in senso favorevole al ricorrente, cittadino cinese da molti anni residente nel Paese con la moglie e figli piccoli, che aveva evitato l'espulsione e ottenuto di rimanere in Italia nonostante una precedente condanna per porto di armi.

Il ricorrente, nel frattempo resosi irreperibile, non aveva risposto a nessuna delle sollecitazioni della Corte affinché rendesse note le sue intenzioni.

Pertanto, la Corte ha radiato la causa dal ruolo sulla base della richiesta del Governo italiano.

⁶³ *Tahsin Acar c. Turchia* (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI; *WAZA Spółka c. Polonia* (dec.) n. 11602/02, 26 giugno 2007; per le udienze pubbliche nelle procedure volte all'applicazione delle misure di prevenzione vedi tra gli altri: *Bocellari e Rizza c. Italia*; *Perre e altri c. Italia*, n. 1905/05, 8 luglio 2008; *Bongiorno e altri c. Italia*, n. 4514/07, 5 gennaio 2010; *Leone c. Italia* n. 30506/07, 2 febbraio 2010; *Capitani e Campanella c. Italia*, n. 24920/07, 17 maggio 2011.

2.3. Irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

- *Stefanelli c. Italia* - Decisione 14 gennaio 2014 (ricorso n. 13139/08)
- *Salvatore Riina c. Italia* - Decisione 11 marzo 2014 (ricorso n. 43575/09)
- *X and Y c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n. . 41146/14)
- *Rodon Rexhepi e altri c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n. 47180/10)
- *Stella e altri c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso 49169/09)
- *De Ciantis c. Italia* - Decisione 16 dicembre 2014 (ricorso n.39386/10)

QUESTIONE TRATTATA:

Mancato esaurimento rimedi interni, in particolare in materia di condizioni di detenzione

Fra tutti questi casi, sono da evidenziare le decisioni della Corte sui casi *Stella e altri* e *Rexhepi e altri*, presentati da detenuti presso istituti penitenziari italiani che hanno lamentato di avere sofferto condizioni di carcerazione contrarie all'articolo 3 della Convenzione, a causa del sovraffollamento delle celle.

La Corte ha ricordato che, in applicazione della sentenza pilota sul caso *Torreggiani ed altri*, il Governo italiano aveva presentato alla Corte un piano d'azione per la soluzione del problema del sovraffollamento nelle carceri e adottato una serie di norme, tra le quali previsioni concernenti misure alternative alla detenzione, depenalizzazione di reati minori, previsioni di accesso alla 'liberazione anticipata' a determinate condizioni, l'istituzione di un Garante per i diritti delle persone detenute, e molte altre, volte a consentire una migliore qualità della vita dei carcerati.

Ha ricordato, inoltre, sempre a questo fine, che il legislatore italiano aveva adottato norme che prevedono nuove vie di ricorso, in particolare il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 (convertito dalla legge n. 10/2014) e il decreto-legge n. 92 del 28 giugno 2014, e che con la legge di conversione n.117/2014 era stata modificata la disciplina sull'amministrazione penitenziaria (legge n. 354/75) con l'introduzione degli articoli 35-*bis* - che prevede la possibilità per i detenuti di presentare un reclamo al giudice per l'esecuzione della pena in caso di non rispetto da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni della legge, tale da costituire un grave attentato al rispetto dei diritti della persona detenuta - e 35-*ter* che prevede che le persone che siano state detenute per un periodo non inferiore a 15 giorni in condizioni ritenute contrarie al rispetto dell'articolo 3 della Convenzione secondo la giurisprudenza della Corte possono presentare al giudice per l'applicazione della pena un ricorso per risarcimento danni.

Inoltre, premesso, che compete al Comitato dei Ministri sorvegliare l'esecuzione della sentenza pilota *Torreggiani* e valutare le misure adottate dallo Stato convenuto per adempiere agli

obblighi posti dalla sentenza, secondo l'articolo 46 della Convenzione "nondimeno la Corte non può che felicitarsi dell'impegno dello Stato convenuto" (cfr. paragrafo 54).

La Corte in conclusione, richiamato il principio di sussidiarietà e considerato che le nuove vie di ricorso approntate dallo Stato convenuto erano da considerarsi effettive, ha constatato che sui ricorrenti pesava l'obbligo di esperire prima di tutto le nuove vie di ricorso, dichiarando, pertanto, i ricorsi irricevibili.

Merita di essere segnalata, inoltre, la decisione *de Ciantis c. Italia*, con la quale la Corte, in applicazione del principio di sussidiarietà, ha rilevato il mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne in un delicato contenzioso pendente nel settore delle discariche.

Il ricorrente aveva adito la Corte sostenendo la violazione da parte dell'Italia degli articoli 2, 5 e 8 e 1, Protocollo 1, della Convenzione per mancata adozione delle necessarie misure di bonifica di una discarica abusiva con conseguente messa in pericolo della salute del ricorrente e dei suoi familiari.

Il Comune di Castelliri aveva denunciato l'abusiva gestione di tale discarica per rifiuti tossici alla Commissione europea e la relativa procedura di infrazione si era conclusa con sentenza di inadempimento a carico dell'Italia.

La Corte, nel motivare la decisione di irricevibilità, ha rilevato che la procedura di infrazione e la sentenza della Corte di Giustizia non avevano riguardato la posizione individuale del ricorrente, il quale, pur disponendo di rimedi, non aveva introdotto alcun ricorso a livello interno.

2.4. Irricevibilità per manifesta infondatezza totale o parziale del ricorso

- *Bellomonte c. Italia* - Decisione 2 aprile 2014 (ricorso n. 28298/10)
- *Della Santa c. Italia* - Decisione 15 aprile 2014 (ricorso n. 353/10)
- *Rigolio c. Italia* - Decisione 13 maggio 2014 (ricorso n. 20148/09)
- *Cacucci e Sabatelli c. Italia* - Decisione 17 giugno 2014 (ricorso n. 29797/09)
- *Vindice c. Italia* - Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n. 46925/09)
- *Vianello c. Italia* - Decisione 9 settembre 2014 (ricorso n. 27516/09)
- *Moldoveanu c. Italia* - Decisione 9 settembre 2014 (ricorso n. 25731/09)
- *Sepe e Di Leta c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n. 36167/07)
- *Giuliani c. Italia* - Decisione 30 settembre 2014 (ricorso n. 5490/03)
- *Belgiorno e altri c. Italia* - Decisione 25 novembre 2014 (ricorso n.10289/08)
- *Giuttari c. Italia* - Decisione 2 dicembre 2014 (ricorso n.42733/07)
- *Maniscalco c. Italia* - Decisione 2 dicembre 2014 (ricorso n.19440/10)

Nel caso *Cacucci e Sabatelli* la decisione di irricevibilità per manifesta infondatezza riguarda le prime due doglianze avanzate dalle ricorrenti relative alla violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 (tutela della proprietà) e dell'articolo 4 Protocollo 7 (*ne bis in idem*).

Con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dell'articolo 6, par. 1 (diritto ad un equo processo sotto il profilo della pubblicità delle udienze) nella seconda procedura subita dalla prima ricorrente, la Corte si è riservata la decisione. La questione sotto questo aspetto si collega al caso *Frascati c. Italia* (*infra*, par. 2.1).

Nel caso *Rigolio*, un ex assessore sottoposto dapprima ad un procedimento penale, poi archiviato per prescrizione, e, successivamente ad un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, la Corte europea ha dichiarato l'irricevibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla pretesa violazione degli articoli 6, 2 e 7 del Protocollo 7, 1 del Protocollo 1 e 8.

Quanto al motivo di ricorso basato sulla violazione dell'articolo 6 par. 2 per l'asserita contrarietà ai principi stabiliti nella Convenzione della regola del diritto interno italiano sancita dall'art. 651 c.p.p. che stabilisce l'efficacia della sentenza penale di condanna nel successivo giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto che la doglianza dovesse essere valutata alla luce delle osservazioni del Governo e si è riservata la decisione.

2.5. Irricevibilità perché l'ingerenza dello Stato nel godimento dei beni dei ricorrenti è da ritenersi legittima e proporzionata

• *Torno e altri c. Italia* - Decisione 23 settembre 2014 (ricorso n.61781/08)

2.6. Irricevibilità perché al momento della proposizione del ricorso i ricorrenti erano stati già adeguatamente risarciti.

• *Giardiello c. Italia* - Decisione 4 novembre 2014 (ricorso n. 23066/07)

2.7. Irricevibilità per tardiva proposizione del ricorso non motivata

• *Sciabica c. Italia e Germania* - Decisione 21 ottobre 2014 (ricorso n.1891/10)

2.8. Irricevibilità per abbandono del ricorrente

• *Rosano c. Italia* - Decisione 14 ottobre 2014 (ricorso n. 28759/10)

2.9. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale

- *Livi e altri 68 c. Italia* - Decisione 25 marzo 2014 (ricorso n.52407)
- *Rossi e Varriale c. Italia* - Decisione 3 giugno 2014 (ricorso n. 23180/04)
- *Giannini e Marigliano c. Italia* - Decisione 3 giugno 2014 (ricorso n. 14981/03 ed altri)
- *Garufi c. Italia* - Decisione 1 luglio 2014 (ricorso n.20948/06)
- *Canestrari e Uguccioni c. Italia* - Decisione 1 luglio 2014 (ricorso n.63243/00)
- *Palumbo e altri 18 c. Italia* - Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n.26463/07)
- *Tremigliozzi c. Italia* - Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n.14119/03)
- *Rizzi c. Italia* - Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n.33547/04)
- *Miele c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n.37262/03)
- *Siciliano e Gagliardi c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n.37916/03)
- *Bovino c. Italia* - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n.41087/04)
- *Pubblicità Grafiche Perri S.R.L. e altri c. Italia* - Decisione 14 ottobre (ricorso n. 30746/03)
- *Fedele e altri 69 c. Italia* - Decisione 14 ottobre 2014 (ricorso n.30877/08)
- *Pratolungo Immobiliare S.R.L. c. Italia* - Decisione 25 novembre 2014 (ricorso n. 2460/05)
- *Edilizia Bragadin S.R.L. c. Italia* - Decisione 25 novembre 2014 (ricorso n. 2463/05)
- *Giorgio c. Italia* - Decisione 25 novembre 2014. (ricorso n. 41702/10)

Si tratta di 16 casi nei quali la Corte ha pronunciato una decisione di radiazione dal ruolo delle cause per intervenuto regolamento amichevole tra le parti o dichiarazione unilaterale del governo ritenuta congrua dalla Corte, sia in materia espropriativa che in materia di indennizzo Pinto.

2.10. Irricevibilità per scarsa collaborazione del ricorrente o per omissione di informazioni al fine di indurre in errore la Corte

- *Barbato e altri c. Italia* - Decisione 15 aprile 2014 (ricorso n. 61197/13)
- *Frisoli e altri c. Italia* - Decisione 16 dicembre 2014 (ricorso n.33172/05)

Degna di nota la decisione sul caso *Frisoli c. Italia*, ove la Corte ha fatto applicazione della propria giurisprudenza in materia di abuso del diritto per omessa/incompleta o travisata informazione su fatti rilevanti per la decisione.

Nella fattispecie, il ricorrente non aveva comunicato alla Corte l'esistenza di due transazioni intervenute a livello interno nell'ambito della complessa vicenda espropriativa alla base della contestazione dinanzi alla Corte Edu.